

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISTOIA

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

RSPP – MODULO “C” –

ACCORDO STATO REGIONI 26/01/2006

RUOLO DELL'INFORMAZIONE
E DELLA FORMAZIONE

INDICE

- 1. INTRODUZIONE Pag. 5
- 2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (CENNI) Pag. 6
- 3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE – PIANI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN AZIENDA (D.LGS. N. 81/2008 E ALTRE DIRETTIVE EUROPEE) Pag. 9
- 4. LE FONTI INFORMATIVE SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Pag. 51
- 5. METODOLOGIE PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE IN AZIENDA Pag. 56
- 6. RINGRAZIAMENTI Pag. 61
- 7. APPENDICE Pag. 62

ABBREVIAZIONI USATE NELLA PRESENTE RELAZIONE

- 1) RSPP = Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- 2) ASPP = Addetti al servizio di prevenzione e protezione
- 3) SPP = Servizio di prevenzione e protezione
- 4) TU = Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
- 5) DLa = Datore di lavoro
- 6) VR = Valutazione dei rischi
- 7) DPI = Dispositivi di protezione individuali
- 8) DPC = Dispositivi di protezione collettiva
- 9) D = Dirigente
- 10) MCC = Movimentazione manuale dei carichi
- 11) MC = Medico competente
- 12) L = Lavoratore/i
- 13) P = Preposto/i
- 14) CE = Comunità Europea
- 15) dir. = Direttiva Comunitaria
- 16) RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 17) RLST = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- 18) ASL = Azienda Sanitaria Locale
- 19) DTL = Direzione Territoriale del Lavoro
- 20) D.I. = Decreto Interministeriale
- 21) CSP = Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- 22) CSE = Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- 23) G.U. = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1. INTRODUZIONE

L'Ordine degli Ingegneri di Pistoia, tramite la Commissione Sicurezza, si è fatto promotore di questo Corso di specializzazione per RSPP con lo scopo di implementare la conoscenza in materia di sicurezza per tutti coloro che svolgeranno il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ringraziamo l'Ordine degli Ingegneri per l'incarico e la fiducia accordata ed introduciamo l'argomento di questa relazione che si riferisce al ruolo dell'informazione e della formazione in una qualsiasi azienda. Azienda intesa secondo il Vocabolario della lingua italiana Treccani (Il Conciso, Roma, 1998) come: << 1. (*econ.*) Organismo economico composto di persone e di beni rivolti al raggiungimento di uno scopo determinato; *a. agricola, commerciale, industriale; a. pubblica, privata; ...* 2. (*giur.*) Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. 3. (*ant.*) a. Patrimonio di un ente pubblico o di privati. b. Amministrazione di affari pubblici in genere >> ovvero un qualsiasi organismo pubblico o privato organizzato da uno o più soggetti referenti

che gestiscono un'impresa. L'art. 2 del Testo Unico definisce l'azienda come "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato".

2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (CENNI)

Riepiloghiamo alcuni concetti che serviranno per le considerazioni successive.

E' stato detto, quando eravamo più giovani, che "*repetita iuvant*" cioè "le cose ripetute servono"... Forse, è vero.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che da ora in poi chiameremo TU, parla degli "Obblighi del datore di lavoro non delegabili".

Il datore di lavoro (DLA) non può delegare:

- a) la valutazione di tutti i rischi (VR) con l'obbligo dell'elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del TU (oggetto della valutazione dei rischi);
- b) la designazione del RSPP.

Si osservi poi che la mancata osservanza dell'art. 17, co. 1, lettera a), fa scattare una sanzione che varia da € 1.000,00 ad € 2.000,00 e da € 2.000,00 ad € 4.000,00, secondo i casi, mentre l'inosservanza del co. 1, lettera b), prevede l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da € 2.500,00 ad € 6.400,00.

Consigliamo: fare sempre la VR e nominare il RSPP.

Nel caso poi che il DLa non voglia fare la VR o nominare il RSPP, è bene che tale decisione sia sempre messa per scritto e tenuta agli atti da parte di chi di dovere!!!

La VR, avente data certa (e ... non in bianco), deve essere costituita (art. 28 del TU) da:

- a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute degli operatori durante l'attività lavorativa;
- b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati a seguito della valutazione ai sensi del richiamato art. 17;
- c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il migliona-

mento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- d) individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, ecc. ecc.;
- e) indicazione del RSPP, dell'RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) o del RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e del MC (Medico competente), partecipanti alla valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

Su ognuna delle precedenti voci, da "a" ad "f", potremmo parlare a lungo. Ma, a nostro parere, serve prima scrivere e poi agire. In altri termini, la sicurezza è una materia interdisciplinare essenzialmente pratica che richiede prima di pensare, poi di mettere per scritto e, quindi, d'impegnarsi concretamente nella realtà lavorativa.

E' in gioco la nostra credibilità di professionisti nell'affermare questo, ma è in gioco, soprattutto, la nostra coerenza ad un ideale fondamentale: quello di garantire, in ogni ambito e forma, la salute e l'incolumità di colui/colei che lavora in una qualsiasi attività umana.

Inoltre, è importante ricordare che il DLa ed il dirigente (D) hanno

anche obblighi delegabili, descritti nell'art. 18 del TU che vedremo.

Osserviamo infine che gli artt. 17 e 18 sono correlati, rispettivamente a:

- art. 17 > > > art. 28;
- art. 18 > > > artt. 3, 8, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 41, 43, 50 e 53.

A proposito di correlazione, siete invitati ad utilizzare le *"tabelle sinottiche"* di cui al capitolo 7 (Appendice), che permettono di correlare fra loro i n. 306 articoli ed i LI allegati del TU.

3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE – PIANI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

3.1 – Definizioni

Occorre, per prima cosa, richiamare le seguenti definizioni, ormai classiche, che in quanto tali, fanno parte del nostro DNA legato alla sicurezza (art. 2 del TU):

<< Definizioni

.....

aa) “formazione” : processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) “informazione” : complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) “addestramento” : complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (DPI), e procedure di lavoro.

E’ chiaro che in azienda le parole chiave sono proprio:

a) informazione;


b) formazione;

c) addestramento;

sulle quali focalizzeremo la nostra attenzione partendo dall’informazione che da un punto di vista pratico - e non soltanto - viene prime delle altre

due voci.

Osserviamo che la struttura di ogni intervento si articola in:



L'informazione ai lavoratori è trattata, in modo fondamentale, nell'art. 36 del TU che recita:

<< ... *(Informazione ai lavoratori)*

1. *Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;*
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*

3. *Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 (Lavoratori a domicilio e quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati).*
4. *Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo >>.*

Il lavoratore ha diritto ad un'informazione di tipo generale e specifico, allo stesso tempo, e cioè:

1. all'atto dell'assunzione;
2. al momento del trasferimento di attività;
3. quando si introducono nuove attrezzature, sostanze e tecnologie.

L'art. 18 del TU ("*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*") pone a carico del DLa e del D, come definiti all'art. 2, il dovere di informare "... il più presto possibile ..." (comma 1, lettera i) i lavoratori esposti al rischio di

pericolo grave ed imminente circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

Il pensiero va al DLa della THYSSENKRUPP di Torino o dell' ILVA di Taranto.

3.2 – Riferimenti all'informazione nel TU

L'informazione (e poi la formazione, come vedremo) è ampiamente trattata nel TU.

Riepiloghiamo tutti i riferimenti che il TU fa all'informazione:

1) art. 36 - "Informazione ai lavoratori", che fa parte del *Titolo I – "Principi e norme"*: l'abbiamo già visto nel paragrafo 3.1 ed è molto importante; le citazioni di questo articolo sono quelle collegate all'art. 45 *"Primo soccorso"* ed all'art. 46 *"Prevenzione incendi"*, ma i riferimenti ad esso sono numerosi;

2) art. 73 – "Informazione, formazione e addestramento", che fa parte del *Titolo III – "Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI"*; articolo interessante per gli obblighi che competono proprio al DLa che deve fornire ai lavoratori,

per ogni attrezzatura, ogni necessaria informazione e istruzione, con riferimento anche a quelle attrezzature che richiedono conoscenze specifiche (es. i DPI di III categoria);

3) *art. 164 – “Informazione e formazione”*, che fa parte del Titolo V – *“Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”* - Esso è relativo al dovere del DLa di fornire tutte le possibili informazioni ai lavoratori riguardanti la segnaletica di sicurezza;

4) *art. 169 – “Informazione, formazione e addestramento”*, che fa parte del Titolo VI – *“Movimentazione manuale dei carichi (MMC)”*. Questo articolo è collegato all' Allegato XXXIII (e quindi alle norme della serie ISO 11228, parti 1-2-3: 25 Kg per gli uomini; 20 Kg per le donne);

5) *art. 177 – “Informazione e formazione”* (che fa parte del Titolo VII – *“Attrezzature munite di videoterminali”*), che fa riferimento agli artt. 18 e 174;

6) *art. 184 – “Informazione e formazione dei lavoratori”*, che fa parte del Titolo VIII – *“Agenti fisici”* con riguardo al *“Capo I – Dispositivi generali”* .

Esso prevede che il DLa deve provvedere affinché i lavoratori (L), esposti a rischi derivanti da agenti fisici, siano informati (e formati) in relazione ai risultati della valutazione dei rischi (vedere art. 183 relativo ai L particolarmente sensibili);

7) *art. 195 – “Informazione e formazione dei lavoratori”*, che fa parte ancora del Titolo VIII – *“Agenti fisici”* e fa riferimento al Capo II (*“Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”*), che cita l’art. 184;

8) *art. 227 – “Informazione e formazione per i lavoratori”*, che fa parte del Titolo IX – *“Sostanze pericolose”* e che riporta un excursus veramente interessante;

9) *art. 239 – “Informazione e formazione”*, che fa ancora parte del Titolo IX – *“Sostanze pericolose”* , ma riferendosi al Capo II – *“Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”* che è di indubbio interesse teorico e pratico;

10) *art. 257 – “Informazione dei lavoratori”*, che fa ancora parte del già citato Titolo IX – *“Sostanze pericolose”* , in particolare al Capo III (*“Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”*); articolo che ci riguarda da vicino in quanto cittadini pistoiesi coinvolti dall’Ansaldo Breda – Costruzioni Ferroviarie;

11) *art. 278 – “Informazioni e formazione”*, che fa parte del Titolo X – *“Esposizione ad agenti biologici”*;

12) art. 294-bis – “Informazione e formazione dei lavoratori”, che fa parte del Titolo XI – “Protezione da atmosfere esplosive”.

Quindi, riepilogando, abbiamo visto (o ... scoperto) che l'informazione è proprio argomento “trasversale” nel senso che tocca (e non potrebbe essere altrimenti) tante parti importanti del TU, cioè i seguenti Titoli: I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, e XI. Ben 9 Titoli su 12 e cioè il 75 % dei Titoli!

Da qui, l'importanza fondamentale dell' “*Informazione*” per un RSPP (ma anche per un CSE o comunque per colui/colei che si voglia o debba occuparsi di sicurezza).

3.3 – Riferimenti alla formazione nel TU

E' fondamentale l'art. 37 del TU (*“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”*) che inizia al co. 1 con le seguenti parole:

<< Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) *concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*
- b) *rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda >>.*

Poi, prosegue con i commi dal 2 al 14 che sono alla base dell'attività di un RSPP.

Ma la *"Formazione"* è ripresa nei seguenti articoli del TU:

- a) art. 73 (vedere paragrafo 3.1);
- b) art. 164 (vedere paragrafo 3.1);
- c) art. 169 (vedere paragrafo 3.1);
- d) art. 177 (vedere paragrafo 3.1);
- e) art. 184 (vedere paragrafo 3.1);
- f) art. 195 (vedere paragrafo 3.1);
- g) art. 227 (vedere paragrafo 3.1);

- h) art. 239 (vedere paragrafo 3.1);
- i) art. 258 (vedere paragrafo 3.1);
- l) art. 278 (vedere paragrafo 3.1);
- m) art. 294-bis (vedere paragrafo 3.1).

Come l'informazione, anche la formazione è trattata in ben 9 Titoli su 12 cioè nel 75 % dei Titoli.

Da qui la sua importanza che è, anzi, superiore a quella dell'informazione.

3.4 – Piani di Informazione in azienda


In azienda il DLa deve provvedere a redigere o a far redigere un "*piano di informazione*" per i L contenente i seguenti elementi:

- ◇ Rischi in generale;
- ◇ Rischi specifici;
- ◇ Misure di protezione (DPI e DPC);
- ◇ Pericoli delle sostanze;

- ◇ Procedure di emergenza;
- ◇ Nome del RSPP e MC;
- ◇ Nomi dei lavoratori addetti alle emergenze.


Inoltre, per schematizzare i contenuti dell'informazione, possiamo utilizzare il seguente "schema di flusso" che fa partire l'iniziativa dal DLa verso i L, anche attraverso le figure intermedie:

INFORMAZIONE – SCHEMA DI FLUSSO



Come esiste lo schema di flusso, ora visto, esiste lo “schema di riflusso” (dal/i L al DLa) nel modo seguente:

INFORMAZIONE – SCHEMA DI RIFLUSSO



In questo caso, le informazioni che il/i L forniscono al DLa possono riguardare:

- a) Punti di rischio
 - b) Rischi non rilevati
 - c) Soggettività degli esposti
 - d) Proposte di soluzione
 - e) Usabilità e praticabilità delle soluzioni imposte
- a) Mancati infortuni

3.4.1 – Commento ai Piani di informazione

La norma (art. 36 del TU) mette in evidenza il contenuto del diritto d'informazione del/i L in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Il TU, come faceva già il D.Lgs. n. 626/1994, recepisce il principio della CE della "partecipazione equilibrata del/i L al sistema aziendale di sicurezza (dir. 89/391/CEE)".

Tale principio sancisce l'obbligo, da parte del/i L, di tutelare la propria salute e quella degli altri L presenti sul luogo di lavoro e prefigura, così, un modello di responsabilizzazione soggettiva rispetto alle problematiche della sicurezza. In altri termini, ciascun L deve così collaborare secondo sia le proprie capacità personali che secondo le proprie competenze, a prevenire, per quanto possibile, le situazioni di rischio e a controllare le situazioni di emergenza.

Ecco, quindi, che l'informazione (e la formazione) è elemento fondamentale perché il/i L possano svolgere tale ruolo in modo più attivo; l'informazione rientra nelle misure generali di tutela che il DLa deve applicare. Il TU dà ampio risalto all'informazione che deve riguardare non soltanto i rischi specifici delle mansioni, ma tutti i rischi relativi all'azienda.

Nel TU non sono previste le modalità per l'adempimento dell'obbligo le quali rientrano nell'autonomia del DLa che potrà usare le soluzioni operative (riunioni, depliant, ecc.) più adatte per la sua azienda, garantendo però la facile comprensione delle informazioni fornite al/i L.

Alla presenza del MC, il DLa potrà richiedere la sua collaborazione soprattutto riguardo alle informazioni circa le specifiche misure di prevenzione e protezione per la salute di ciascun lavoratore. Anche il RSPP deve collaborare con il DLa potendo formulare piani d'informazione e formazione che ritenga più efficaci ed al passo con i tempi.

I contenuti dell'informazione che il/i L sono tenuti a ricevere si articolano secondo 3 distinti punti:

- 1) **rischi generici dell'attività produttiva**: con le relative misure di prevenzione e protezione adottate, con i nominativi del RSPP e del MC;
- 2) **rischi specifici delle mansioni**: alle quali il/i L sono adibiti con attenzione particolare agli agenti pericolosi che possono essere presenti e alle misure ed ai mezzi di tutela vigenti per norma di legge o per disposizione regolamentare aziendale;
- 3) **procedure e misure per la gestione delle emergenze**: con i nomi-

nativi del/i L preposti alla lotta antincendio, al piano di evacuazione ed al pronto soccorso. Occorrono informazioni più analitiche per quel/i L che svolgono particolari funzioni nel sistema di sicurezza aziendale. E', infatti, più ampio ed articolato il contenuto delle informazioni destinate al SPP, al/i L addetti alla gestione delle emergenze, al RLS, al/i L che svolgono attività con MMC, agli addetti ai video terminali, ed - in particolare - al/i L esposti ad agenti cancerogeni o biologici o chimici o fisici per i quali è prevista un'informazione ancora più particolareggiata.

Riguardo al co. 3 dell'art. 36 del TU, si osserva che il DLa deve fornire le informazioni anche al/i L a domicilio o a quelli con contratto privato di portierato. Quest'ultimi, pur lavorando in ambiti di tipo domestico, devono essere informati riguardo ai rischi dell'attività lavorativa, a quelli delle mansioni cui sono addetti ed alle misure di tutela che devono essere osservate. Si nota una stretta correlazione tra identificazione dei rischi e contenuti dell'informazione da destinare ai L.

3.4.2 – Le istruzioni

Sono particolari tipi di informazioni che riguardano le procedure di comportamento quali le limitazioni di accesso, le situazioni di emergenza, le evacuazioni o l'uso di determinati strumenti quali attrezzature di lavoro o DPI o DPC o di manipolazione di sostanze.

L'istruzione deve sempre essere adeguata allo scopo verso cui è diretta e presenta le seguenti caratteristiche:

- scritta o figurata;
- accessibile;
- nella lingua dei destinatari (es. in ambiente internazionale è in inglese);
- correlata da una decodifica della simbologia eventuale.

Gli strumenti dell'informazione possono essere:

- Circolari
- Cartellonistica
- Opuscoli (in una o più lingue)
- Audiovisivi
- Avvisi su bacheca
- News
- Sistemi di rete.

Le metodologie di informazione che vedremo al cap. 5, possono essere:

- Riunioni

- Gruppi di lavoro specifici
- Conferenze (o video-conferenze)
- Seminari informativi


3.5 – Piani di formazione in azienda

In azienda il DLa deve redigere o far redigere un “piano di formazione” per i L contenente i seguenti elementi che si riferiscono all’art. 37 del TU:

- ◇ Rischi in generale (rischio, danno, prevenzione, protezione, ecc. ecc.);
- ◇ Rischi specifici;
- ◇ Corsi di formazione per i L;
- ◇ Periodica ripetizione della formazione per i L;
- ◇ Corso specifico per il/i RLS;
- ◇ Libretto formativo del cittadino.

Possiamo schematizzare la formazione secondo il seguente “schema di flusso” che, analogamente all’informazione, fa partire l’iniziativa dal DLa verso i L, anche attraverso le figure intermedie:

FORMAZIONE - SCHEMA DI FLUSSO



Nella formazione non esiste il “diagramma di reflusso”, visto nell’informazione, poiché essa è a direzione unilaterale, e non potrebbe essere che così.

3.5.1 – Commento ai Piani di formazione

Si osserva che il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del RLS sono fissati secondo i contenuti minimi di cui al co. 11 dell'art. 37 del TU.

La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda. Consigliamo di far frequentare corsi di durata anche più lunga o più corsi nel tempo per fornire maggiore specializzazione agli RLS.

Sono previsti poi aggiornamenti del corso di cui sopra, di almeno 4 ore annue per imprese aventi dai 15 ai 50 L e di almeno 8 ore per le imprese aventi più di 50 L.

Importante è sottolineare che la formazione dei L e dei RLS deve sempre avvenire durante l'orario di lavoro così da non determinare costi economici a carico dei L proprio perché la formazione è a carico del DLa.

Il contenuto della formazione deve essere comprensibile per i L e da qui l'obbligo da parte dei formatori di usare un linguaggio chiaro, semplice ed aderente alla realtà. Per i L immigrati, la formazione è soggetta alla verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percor-

so formativo. Può capitare che il formatore conosca ed utilizzi la stessa lingua dell'immigrato o si serva di interpreti. In ogni caso, deve verificare di essere capito.

Le competenze acquisite nella formazione sono oggetto di registrazione nel “libretto formativo del cittadino” che è documento riepilogativo importante e significativo.

Tale libretto è una specie di “biglietto da visita” del L, il quale deve tenerlo in seria considerazione poiché il DLa si basa anche su di esso per la programmazione futura della stessa formazione oltre al fatto che gli organi di vigilanza (ASL e DTL) lo consultano per eseguire la verifica degli obblighi previsti dal TU.

Riguardo alla formazione, è importante il D.I. 6-03-2013 sulla “Qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che riguarda anche i RSPP.

In particolare, l'art. 6, co. 8, lettera m-bis del TU attribuisce alla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di: *“...elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto della peculiarità dei settori di riferimento”*. Riportiamo il testo di tale D.I. 6-03-2013:



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. recante: *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. recante, *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81, in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6. comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. di seguito indicata come "Commissione";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare *"criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento"*;

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012 con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3. del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell' articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito "accordi del 21 dicembre 2011";

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

DECRETANO:

Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il prerequisite e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

3. Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.
5. Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
6. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it sezione "sicurezza nel lavoro".

Articolo 3


1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento.

Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Elsa Fornero)



Il Ministro della Salute
(Renato Balduzzi)



CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

- Prerequisito:

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-------------------	--

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

- Criteri:

1° Criterio	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
--------------------	---

	<p>Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</p>
<p>2° Criterio</p>	<p>percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 in qualunque materia.

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

3° Criterio	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</p>	
	a)	<p>almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</p>
	b)	<p>❖ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <p>❖ precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <p>❖ precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia</p> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <p>❖ corso/i formativo/ii in affiancamento a docente, in qualunque materia. per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</p>	
	a)	<p>almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</p>
<p>4° Criterio</p>	b)	<p>❖ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; <i>in alternativa</i></p> <p>❖ precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i></p> <p>❖ precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i></p> <p>❖ corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

5° Criterio

❖ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa

❖ precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa

❖ precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi **3** anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa

❖ corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno **48 ore**, negli ultimi **3** anni.

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

6° Criterio	<p>Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</p>
	<p>❖ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <p>❖ precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <p>❖ precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza</p> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <p>❖ corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011.

Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE TEMATICHE"

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa.

2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

3. Area relazioni/comunicazione.

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

➤ Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

➤ Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento;

➤ Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo "aggiornamento professionale") con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il forma-

tore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza;

➤ La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc . . .). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

❖ alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.

Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

❖ ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

➤ Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

➤ Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

MONITORAGGIO

➤ La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

Si noti che è considerato “qualificato” il formatore-docente che possiede il prerequisito (diploma di scuola media superiore) ed uno (soltanto) dei criteri elencati nel D.I.

Tale prerequisito ed i criteri descritti rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Inoltre, il prerequisito non è richiesto per i DLa che fanno formazione ai propri L.

Interessante è osservare che al formatore-docente sono richiesti conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Sono 126 le novità introdotte da tale D.I. che non riguarda la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi della sicurezza (120 ore e 40 ore) per CSP e CSE, per i RSPP/ASPP e figure analoghe.

Il D.I. si applicherà trascorsi 12 mesi dalla data della sua pubblicazione sulla G.U.

Nella formazione sono usate le seguenti metodologie didattiche:

- Lezione frontale;
- Lavoro di gruppo;

- ❑ Esercitazioni;
- ❑ Role playing.

La lezione frontale

può essere:

- A) Tradizionale:** ha come strumenti la lavagna, le diapositive, i filmati, il materiale su supporto cartaceo, gli strumenti operativi della sicurezza; la formazione avviene in aula e sul luogo di lavoro; ha come sua caratteristica principale la raccolta di dati ed il riscontro pratico della spiegazione; l'utilità per il formatore è rappresentata dalla preparazione di schemi semplificativi;
- B) Moderna** (con utilizzo di nuove tecnologie): business television; videoconferenza; cd rom; e-learning; blended learning; la formazione può avvenire tra sedi anche molto lontane o in rete o in aula e rete; le caratteristiche sono l'omogeneizzazione dell'intervento formativo tra siti diversi; il canale audio e video sincroni; percorsi ed ambienti di apprendimento in un unico supporto multimediale; implementazione dell'apprendimento sfruttando diversi codici comunicativi; le utilità per il formatore: possibilità di raggiungere tutti i siti remoti con un unico intervento formativo; incremento della comunicazione e del confronto;

possibilità di integrare la formazione tradizionale con i vantaggi delle nuove tecnologie.

Il lavoro di gruppo

Consiste nella suddivisione dell'intero gruppo di partecipanti del corso in sottogruppi secondo modalità e criteri dipendenti dal tipo di attività e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Nel lavoro di gruppo c'è l'affidamento di un mandato di lavoro in modo semplice, chiaro e preciso. E' prevista, infine, la preparazione di un tabellone con i risultati del lavoro di ciascun sottogruppo che saranno poi illustrati da un membro del sottogruppo (rappresentante o coordinatore del sottogruppo).

Occorre distinguere il "gruppo" dal "gruppo di lavoro".

Il gruppo può essere definito come un insieme più o meno grande di persone che hanno una relazione fra loro, che interagiscono fra loro consapevoli di avere legami sul piano degli interessi, del lavoro, dei compiti, degli affetti (sentimenti).

Il gruppo di lavoro può definirsi un numero limitato di persone consapevoli della propria appartenenza al gruppo che agiscono in modo interdipendente per il raggiungimento di un prefissato obiettivo o l'esecuzione di un determinato compito (E. G. Catelani).

Le esercitazioni possono essere di vari tipi:

- esercitazioni nozionistiche;
- esercitazioni addestrative;
- esercitazioni su problemi aperti (problem solving);
- esercitazioni su comportamenti.

Il role playng (gioco del ruolo)

Consiste nell'assegnare un ruolo ad ogni partecipante. Colui o colei che interpreta il ruolo affidato ha la possibilità di esprimere tutte le proprie idee, credenze, opinioni, percezioni, aspettative, dubbi sul ruolo stesso.

Gli osservatori, cioè coloro che partecipano ma che non svolgono in prima persona il "gioco del ruolo", esprimono le loro osservazioni su se stessi, ma, soprattutto, sugli altri partecipanti.

La finalità del role playng è quella di insegnare a governare le situazioni, i fatti e gli stati d'animo anziché esserne governati.


Infine ci sarà la valutazione dei risultati che tiene conto di:

- 1) gradimento: con test di qualità finale (customer satisfaction);
- 2) apprendimento: con test, colloqui prove, lavorazioni, soluzioni di casi;

3) obiettivi organizzativi: confronto con il gruppo di controllo (riduzione infortuni, riduzione sanzioni disciplinari); limitazione delle prestazioni; il gruppo di controllo è una squadra o un reparto a cui viene fatta la formazione in un secondo momento.

3.6 – Differenza tra informazione e formazione

La differenza tra informazione e formazione può essere sintetizzata in questo schema:



3.7 – Addestramento

L'addestramento viene effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro. Vengono organizzati corsi di addestramento, ad esempio, per l'utilizzo dei DPI di III categoria (es. imbracatura, linee-vita).

L'addestramento si basa molto sull'esperienza del docente che va scelto proprio avuto riguardo al suo curriculum formativo legato alla pratica professionale.

4. LE FONTI INFORMATIVE SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Molteplici sono le fonti informative che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro sia a carattere nazionale che a carattere internazionale.

4.1 – Le fonti informative italiane

Esse vengono raggruppate per categorie del seguente genere:

- a) riviste di settore;
- b) siti web sindacali;
- c) siti web istituzionali (INAIL);

- d) il documento di VR di cui all'art. 17, art. 28 ed art. 29 del TU;
- e) le etichette dei contenitori delle sostanze e/o dei preparati pericolosi;
- f) le schede dei dati di sicurezza delle sostanze e/o preparati particolari;
- g) le schede di sicurezza di macchine, impianti;
- h) il registro dei dati ambientali;
- i) il registro dei dati sanitari;
- l) il registro degli infortuni;
- m) il registro degli esposti;
- n) le indicazioni dei servizi di vigilanza;
- o) le "banche dati" (es. sulle bonifiche).

4.2 – Le fonti informative internazionali

Esistono siti di riferimento che danno informazioni importanti e significative quali, ad esempio, le seguenti:

- 1) <http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html> è il sito ufficiale del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) degli U.S.A.; è l'agenzia federale americana responsabile della ricerca e dell'emanazio-

ne di raccomandazioni per la prevenzione delle lesioni provocate dal lavoro e dalle malattie. E' un sito d'importanza culturale e sociale curato da varie università degli Stati Uniti.

4.3 – L'intervista

Una fonte informativa degna di nota è l'intervista definita come un colloquio tra due persone il cui fine è quello di raccogliere informazioni significative. Tale colloquio è, in generale, focalizzato su un contenuto specifico. Implica la relazione verbale tra le persone e permette svariate possibilità di personalizzazione ed approfondimento.

L'intervista può svolgere almeno 3 funzioni:

- 1) è un mezzo per raccogliere informazioni rilevanti per un'indagine;
- 2) è uno strumento che serve per formulare ipotesi, per validare ipotesi già formulate o per individuare variabili o relazioni tra fenomeni;
- 3) può essere un aiuto per meglio comprendere e valutare o approfondire i dati prodotti grazie a tali strumenti in collegamento ad altri strumenti d'indagine quali l'osservazione o il questionario.

La struttura dell'intervista individuale deve essere studiata in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire. Per dare concretezza ad un'in-

intervista bisogna operare in modo da esaminare e discutere una serie di tematiche più o meno collegate agli obiettivi. Ci sono alcune tematiche ricorrenti del tipo:

- necessità di nuove acquisizioni professionali;
- le motivazioni e le aspettative dell'individuo;
- le modalità dell'organizzazione del lavoro (es. mansioni, cooperazione, ecc. ecc.);
- le soluzioni adottate per ridurre i rischi residui presenti nelle attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili, ecc. ecc.);

4.4 – Il questionario

Un'altra fonte informativa è proprio il questionario. Con il questionario è possibile giungere ad avere risultati in tempi rapidi rappresentabili in forma quantitativa e di facile elaborazione ed interpretazione.

C'è anche uno svantaggio con il questionario: tale strumento porta a rilevare, per sua caratteristica, dati generici e di superficie che possono presentare in alcuni casi carenza di attendibilità legata alla formulazione della domanda, alle modalità ed alle condizioni di compilazione del questio-

nario stesso.

Il questionario può essere di 2 tipi:

1) Questionario conoscitivo: in questo caso, gli argomenti oggetto di richiesta riguardano:

- conoscenze e abilità possedute dal personale (sondabili con specifici test tecnici);
- interessi specifici e necessità espresse dai singoli soggetti (non soltanto in ambito sicurezza, ma in quello dei metodi e dei ritmi di lavoro);
- esperienza diretta o indiretta in materia di prevenzione;
- atteggiamento nei confronti della sicurezza;

2) Questionario di valutazione: ha come scopo quello di accertare esigenze di valutazione degli standard di qualità e può assumere una funzione statica e valutativa per un costante impegno a soddisfare le esigenze espresse da coloro i quali ne sono destinatari.

5. METODOLOGIE PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE IN AZIENDA

Come abbiamo detto, l'informazione in azienda è importante. Essa si attua attraverso:

- riunioni;
- gruppi di lavori specifici;
- conferenze;
- seminari informativi.

5.1 – Riunioni

Possono essere fatte a piccoli gruppi o a gruppi costituiti da un numero anche notevole di persone.

La riunione è utile perché permette lo scambio delle informazioni fra i partecipanti. Presuppone il rispetto delle opinioni di tutti in un clima il più possibile disteso ed accogliente. E' la più semplice metodologia, ma anche quella più usata ed efficace. E' interessante definire a priori:

- gli argomenti oggetto di riunione (l'ordine del giorno);
- la sede della riunione;
- il tempo a disposizione;
- l'elaborazione di un resoconto della riunione (verbale);
- lo scambio dei risultati della riunione (es. via e-mail);

5.2 – Gruppi di lavoro specifici

Sono costituiti da un numero limitato di persone che sono consapevoli dell'appartenenza al gruppo stesso e che agiscono in modo integrato ed interdipendente per cercare di raggiungere un obiettivo o l'esecuzione di un compito.

Dal punto di vista dei bisogni, il gruppo fornisce un soddisfacimento affettivo, quello cioè che deriva dal bisogno di acquisire maggiori abilità ed essere sostenuti dagli altri, la possibilità di essere dipendenti e di esprimersi.

Quando a poco a poco si diventa gruppo di lavoro il legame che corrisponde all'integrazione prevede l'armonizzazione dei bisogni individuali nei bisogni del gruppo quale soggetto di relazione.

Nel gruppo di lavoro specifico, quando è in attività, ci sono 3 elementi significativi:

- 1) Punto di partenza: ci sono persone diverse, con idee diverse, con mentalità diverse, con formazione culturale diversa o diversissima;
- 2) Punto intermedio: si tratta di contribuire al gruppo, ciascuno per la sua parte, traendo il meglio dalla diversità; inoltre, si tratta di considerare e di valutare i punti di vista di tutti;
- 3) Punto finale: il gruppo trova la propria soluzione impiegando al meglio le sue forze.

Perché un gruppo di lavoro funzioni occorrono:

- risorse;
- condizioni d'uso;
- pazienza;
- tolleranza;
- spirito di sopportazione;
- umiltà;

- chiarezza;
- condivisione;
- rispetto dei ruoli (= insieme dei comportamenti che ci si aspetta da chi occupa una posizione all'interno del gruppo);
- leadership (il gruppo produce il suo stile di leadership e i suoi leader attraverso una continua negoziazione di ruoli e funzioni).

5.3 – Conferenze

La conferenza è una riunione di persone per trattare argomenti di particolare rilievo attraverso forme di scambio di informazioni. Hanno caratteristiche, per certi aspetti, simili alle riunioni (vedi paragrafo 5.1) ma hanno valenza di maggiore ufficialità.

Un esempio è la “Conferenza di servizi” in una Pubblica Amministrazione.

5.4 – Seminari informativi

Sono particolari riunioni di gruppi di studio a livello di parte o dell'intera struttura aziendale, guidati da uno o più docenti, ai quali si partecipa attivamente intervenendo con proposte, osservazioni, analisi.

In generale, la durata di un seminario informativo non è mai notevole (es. una mattinata, una giornata).

E' un sistema d'informazione utile e molto usato perché permette lo scambio diretto delle informazioni dal docente ai discenti in modo interattivo e meno ufficiale rispetto alla conferenza.

In generale, il tema proposto è comunicato ai partecipanti con congruo anticipo in modo che essi possano iniziare a pensare all'argomento.

6. RINGRAZIAMENTI

Desideriamo ringraziare l'architetto Maurizio Zappalà del Servizio Sicurezza Cantieri – Formazione e Informazione della Provincia di Pistoia per la collaborazione prestata nell'elaborazione della presente relazione.

Al pari l'Ordine degli Ingegneri di Pistoia per l'incarico affidato in questo Corso di Specializzazione RSPP – Modulo "C" – Accordo Stato Regioni 26-01-2006.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Dott. Ing. Paolo Bellezza

*Servizio Sicurezza Cantieri – Formazione e Informazione
Provincia di Pistoia, piazza San Leone 1 – 51100 PISTOIA*

*Tel. 0573-374.530; Cell. 348-64.04.706; Fax 0573-374.506
E-mail: p.bellezza@provincia.pistoia.it*

7. APPENDICE

Desideriamo far dono ai partecipanti di questo Corso delle tavole sinottiche del TU elaborate dall'arch. Maurizio Zappalà. Saremo grati a quanti vorranno fornire integrazioni e/o correzioni alle stesse per un loro miglioramento, rivolgendosi all'ing. Paolo Bellezza.

INDICE

(Aggiornato 06-12-2012)

TITOLI	CAPI	SEZIONI	ART.	Pag.	
I PRINCIPI COMUNI	I	Disposizioni generali	1 ÷ 4	1	
	II	Sistema istituzionale	5 ÷ 14		
	III	Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro	I	Misure di tutela e obblighi	15 ÷ 27
			II	Valutazione dei rischi	28 ÷ 30
			III	Servizio Prevenzione e Protezione	31 ÷ 35
			IV	Formazione, Informazione e addestramento	36 ÷ 37
			V	Sorveglianza sanitaria	38 ÷ 42
			VI	Gestione delle emergenze	43 ÷ 46
			VII	Consultazione e partecipaz. dei RLS	47 ÷ 52
			VIII	Documente tecnico-amministrativi infortuni e malattie professionali	53 ÷ 54
	IV	Disposizioni penali	I	Sanzioni	55 ÷ 60
			II	Disposizioni in tema di processo penale	61
II LUOGHI DI LAVORO	I	Disposizioni generali	62 ÷ 67	4	
	II	Sanzioni	68		
III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	I	Uso delle attrezzature di lavoro	69 ÷ 73	4	
	II	Uso dei DPI	74 ÷ 79		
	III	Impianti e apparecchiature elettriche	80 ÷ 87		
IV MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	I	Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili		88 ÷ 104	4 e 5
	II	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota	I	Campo di applicazione	105 ÷ 107
			II	Disposizioni generali	108 ÷ 117
			III	Scavi e fondazioni	118 ÷ 121
			IV	Ponteggi in legname e altre opere provvisorie	122 ÷ 130
			V	Ponteggi fissi	131 ÷ 138
			VI	Ponteggi mobili	139 ÷ 140
			VII	Costruzioni edilizie	141 ÷ 149
			VIII	Demolizioni	150 ÷ 156
III	Sanzioni	157 ÷ 160			
V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	I	Disposizioni generali	161 ÷ 164		
	II	Sanzioni	165		
VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	I	Disposizioni generali	167 ÷ 169		
	II	Sanzioni	170		
VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	I	Disposizioni generali	172 ÷ 173		
	II	Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	174 ÷ 177		
	III	Sanzioni	178		
VIII AGENTI FISICI	I	Disposizioni generali	180 ÷ 186		
	II	Esposizione al rumore durante il lavoro	187 ÷ 198		
	III	Esposizione a vibrazioni	199 ÷ 205		
	IV	Esposizione a campi elettromagnetici	206 ÷ 212		
	V	Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	213 ÷ 218		
	VI	Sanzioni	219 ÷ 220		
IX SOSTANZE PERICOLOSE	I	Protezione da agenti chimici	221 ÷ 232		
		Protezione da agenti cancerogeni e mutageni	I	Disposizioni generali	233 ÷ 245
			II	Obblighi datore di lavoro	
III	Sorveglianza sanitaria				

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

IX	SOSTANZE PERICOLOSE	III	Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto	I	Disposizioni generali	246 + 261	
		IV	Sanzioni	II	Obblighi datore di lavoro	262 + 264	
X	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	I	---			266 + 270	
		II	Obblighi del datore di lavoro			271 + 278	
		III	Sorveglianza sanitaria			279 + 281	
		IV	Sanzioni			282 + 286	
XI	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	I	Disposizioni generali			287 + 288	
		II	Obblighi del datore di lavoro			289 + 296	
		III	Sanzioni			297	
XII	DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE	I	---			298 + 302	
XIII	NORME TRANSITORIE E FINALI		---			304 + 306	

Articoli abrogati: 103, 166, 171, 179, 265, 303.

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

**TAVOLE SINOTTICHE DI RINVIO
ALLEGATI DEL D. LGS. 9**
**ARTICOLO PER ARTICOLO ED
APRILE 2008, N. 81 E S. M. I.**

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO	DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
1 -Finalità	---	c. 1, lett. g-bis	Art. 41
2 -Definizioni		lett. l	Art. 36 e 37
lettera f)	Art. 32	lett. o	Artt.17, c.1/a e 53, c.5
lettera g)	Art. 32	lett. p	Artt. 26, c.3 e 53, c.5
lettera h)	Artt.29, c.1 e art.38	lett. r	Art. 8
lettera v)	Artt. 6 e 51	lett. s	Art. 50
3 -Campo di applicazione		lett. t	Art. 43
c. 9	Artt. 36 e 37 e Titolo III	lett. v	Art. 35
c. 10	Titoli III e VII	lett. aa	Art. 8
c. 11	Artt. 21 e 26	c. 1-bis	Art. 8, c.4
c. 12	Art. 21	c. 3-bis	Artt. 19,20,22,23,24 e 25
c. 12-bis	Art. 55, c.5/a	19 -Obblighi del preposto	
4 -Computo dei lavoratori	---	c. 1	Art. 3
5 -Attività di vigilanza	---	c. 1, lett. g	Art. 37
6 -Comm. Consultiva permanente		20 -Obblighi dei lavoratori	
c. 2	Art. 11, c.1/c	c. 2, lett. b, c, d, e, f, g, h, i	Art. 59, c.1/a
c. 8, lett. b	Art. 5	c. 3	Art. 59, c.1/b
lett. c	Art. 11	21 - Disposiz. Imprese e Lav.Au.	
lett. e	Art. 8	c. 1, lett. a	Art. 60, c.1/a e Titolo III
lett. f	Art. 29, c.5	c. 1, lett. b	Art. 60, c.1/a e Titolo III
lett. g	Art. 27	c. 1, lett. c	Art. 60, c.1/e
lett. m	Art. 30	c. 2, lett. a	Art. 41
lett. m-ter	Art. 26, c.3	c. 2, lett. b	Art. 37
7 -Comitati regionali di coordinamento		22 -Obblighi dei progettisti.	Art. 57, c.1
com. 1	Artt. 5 e 6	23 -Obblighi fabbricanti e forniti	Art. 57, c.2
8 -Sistema inform.vo nazionale	---	24 -Obblighi installatori	Art. 57, c.3
9 -E.E.P.P. abilitati alla sicurezza		25 -Obblighi medico competente	
c. 2, lett. b	Art. 2, c.1/p	c. 1, lett. a	Art. 58, c.1/c
c. 2, lett. d	Artt. 6 e 11	c. 1, lett. b	Art. 41
lett. e	Art. 32	c. 1, lett. c	Art. 58, c.1/b
lett. g	Art. 5	c. 1, lett. d	Art. 58, c.1/a
lett. h	Art. 6	c. 1, lett. e	Artt. 55, c.5/h e 58, c.1/a
lett. i	Art. 2, c.1/v	c. 1, lett. g	Art. 58, c.1/b
lett. l	Art. 2, c.1/z	c. 1, lett. l	Art. 58, c.1/c
lett. m	Art. 8	c.1, lett. h	Artt. 41 e 58, c.1/d
c. 3	Art. 52, c.1	c. 1, lett. i	Art. 35 e 58, c.1/d
c. 6, lett. o	Art. 2, c.1/v	c.1 lett. n	Art. 38
10 -Informazione e assistenza	---	26 -Obblighi connessi a lavori	
11 -Attività promozionali		c.1, lett. a	Artt. 6, c.8/g e 55, c.5/b
c. 1	Artt. 5 e 6	c.1, lett. b	Art. 55, c.5/a
c. 1, lett. b	Art. 52, c.1/ b	cc. 2 e 3	Art. 55, c.5/d
c. 2	Art. 52, c.2/ d	c. 3-bis	Allegato XI
12 -Interpello	---	c. 3-ter	Art. 55, c.5/d
13 -Vigilanza			
c. 2	Art. 7	27 -Sistema qualificaz. imprese	
c. 2, lett. c	Art. 5	c. 1	Artt. 6 e 21, c.2
c. 4	Artt. 5 e 7	28 -Oggetto valutazione rischi	
14 -Disposiz. su lavoro irregol.		c. 1	Art. 17, c.1/a
c. 1	Art. 92, c.1/e e Allegato I	c. 1-bis	Artt. 6, c.8/m-quater
c. 2	Art. 46	c. 2	Artt. 17, c.1/a e 53, c.3
15 -Misure generali di tutela	---	c. 2, lett. a	Art. 55, c.4
16 -Delega di funzioni		c. 2, lett. b	Artt. 17, c.1/a e 55, c.3
c. 3	Art. 30, c.4	c. 2, lett. c, d	Art. 55, c.3
17 - Obblighi del datore lavoro non delegabili		c. 2, lett. f	Art. 55, c.4
c. 1, lett. a	Artt. 28 e 55, cc.3 e 4	29 -Modalità effettuazione V.R.	
c. 1, lett. b	Art. 55, c.1/b	c. 1	Artt. 41 e 55, cc.1 e 2/a/b/c
18 -Obblighi del datore lavoro e del dirigente		cc.2 e 3	Art. 55, c.3
		c. 4	Artt. 17, c.1/a; 26, c.3 e 55, c.5/f

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO	DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 5	Artt. 6, c.8/f e 31, c.6/a-b-c-d-g	c. 2	Art. 46
c. 6	Art. 6, c.8/f	c.3	Artt. 59, c.1/a
c. 6-bis	Art. 28 e Titolo IV	c.4	Artt. 59, c.5/a
c. 7, lett. a	Art. 31, c.6/a-b-c-d-f-g	44 -Diritti dei lavoratori	---
30 -Modelli organizzativi e di gestione		45 -Primo soccorso	---
c. 5	Art. 6	c.1	Art. 55, c.5/a
c. 6	Art. 11	46 -Prevenzione incendi	
31 -Servizio Prevenz. e Protez.		c.2	Art. 55, c.5/e
c. 1	Art. 34	c. 6	Art.13
c. 2	Art. 32	47 -RLS	
c. 4	Art. 32	c. 3	Art.48
32 -Requisiti Addetti e RSPP		c. 8	Artt.48 e 49
c. 2	Art. 28, c.1	48 -RLS territoriale	
c. 6	Art. 34	c. 1	Artt.47, c.3 e 50
33 -Compiti del Servizio P.P.			
c. 1, lett. b	Art. 28, c.2	c. 3	Art.52
lett. e	Art. 35	c. 5	Art.52
lett. f	Art. 36	49 -RLS di sito produttivo com. 3	Art.50
34 -Datore di lavoro = RSPP		50 -Attribuzioni del RLS	
c. 1	Art. 31, c.6	c. 1, lett. d	Art.37
c. 1-bis	Art. 31 e 31, c.6	lett. l	Art.35
c. 2	Art. 55, c.2/b	c. 2	Art.18, c.1/r
c. 2-bis	Artt. 45 e 46	c. 4	Art.17 c.1/a
35 -Riunione periodica		c. 5	Art.26, c.3
c.2	Art. 55, c.2/b	c. 6	Art.26, c.3
c.4	Art. 55, c.5/e	51 -Organismi paritetici	
c.5	Art. 55, c.5/h	c. 1	Art.2, c.1/ee
36 -Informazione ai lavoratori		c. 3-bis	Art.30
c. 1	Art. 55, c.5/c	c. 7	Art.7
c. 1, lett. c	Artt. 45 e 46	c. 8	Art.48, c.2
c. 2	Art. 55, c.5/c	52 -Sostegno ad imprese, ecc.	---
c. 3	Art. 3, c.9	c. 2, lett. a	Art. 48, c.3
37 -Formaz. Lavoratori e RLS		53 -Tenuta della documentaz.	
c.1	Art. 55, c.5/c	c. 6	Art. 8, c.4
c.7	Art. 55, c.5/c	54 -Trasmissione documentaz.	---
c. 7-bis	Art. 51	55 -Sanzioni a datore Lavoro e dirigente	
c. 8	Art. 21, c.1	c. 1, lett. a	Art.29, c.1
c.9	Art. 55, c.5/c	lett. b	Artt.17, c.1/b e 34, c.2
c.10	Art. 55, c.5/c	c. 2, lett. a	Art.31, c.6/a-b-c-d-f-g
c. 9	Art. 46, c.3	lett. b	Art.268, c.1/c-d
38 -Requisiti medico competente	---	lett. c	Titolo IV
39 -Attività medico competente		c. 3	Artt.17, c.1/a; 28, c.2/b-c -d; 29, cc.2 e 3
c.1	Art. 58, c.1/e	c. 4	Artt.17, c.1/a; 28, c.2/a-f
40 -Rapporti medico c. con SSN	---	c. 5, lett. a	Artt.3, c.12-bis; 18, c.1/o; 26, c.1/b; 43, cc.1/a-b-c-e e c.4; 45, c.1
c.1	Art. 58, c.1/e	lett. b	Art.26, c.1/a
41 -Sorveglianza sanitaria		lett. c	Artt.18, c.1/e-e-f-q; 36, cc.1 e 2; 37, cc.1-7-9-10; 43, cc.1/d+e-bis; 46, c.2
c. 1, lett. a	Art. 6	lett. d	Artt.18, c.1/a-d-z; 26, cc. 2-3-3ter
c. 2-bis	Art. 39, c.3	lett. e	Artt.18, c.1/g-n-p-s-v; 35 c.4
c.3	Artt. 55, c.5/f e 58, c.1/e	lett. f	Artt.29, c.4; 35, c.2; 41, c.3
c. 5	Artt. 25, c.1/e; 53; 58, c.1/e e Alleg. 3A;	lett. g	Artt.18, cc.1/r-bb e 2
c. 6-bis	Art. 58, c.1/e	lett. h	Artt. 18, cc.1/g-bis ed r; 25, c.1/e; 35, c.5
42 -Sorveglianza sanitaria		lett. i	Art.26, c.8
c. 1	Art. 41, c.6	lett. l	Art.18, c.1/aa
43 -Disposizioni generali		56 -Sanzioni per il preposto	
c. 1	Art.18, c.1/t	c. 1, lett. a	Art.19, c.1/a-c-e-f
c. 1, lett. a	Art. 55, c.5/a		
c. 1, lett. b	Artt.18, c.1/b e 55, c.5/a		
c. 1, lett. c	Art. 55, c.5/a		
c. 1, lett. d	Art. 55, c.5/c		
c. 1, lett. e	Art. 55, c.5/a		
c. 1, lett. e-bis	Art. 55, c.5/c		

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO	DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 1, lett. b	Art. 19, c.1/b-d-g	c. 1	Art.70, c.1 e allegato V
57 -Sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori		c. 2	Art.73, c.5
c. 1	Art.22	73 -Informaz, formaz e addestr.	
c. 2	Art.23	c. 1	Artt.36 e 37
c. 3	Art.24	c. 4	Art.71, c.7
58 -Sanzioni per medico compet.		74 -Definizioni DPI	---
c. 1, lett. a	Art.25, c.1/d-e	75 -Obbligo d'uso dei DPI	Art. 87, c.2/d
c. 1, lett. b	Art.25, c.1/b-e-g	76 -Requisiti dei DPI	---
c. 1, lett. c	Art.25, c.1/a	77 -Obblighi datore di lavoro su scelta DPI	
c. 1, lett. d	Art.25, c.1/h-i	c. 3	Artt. 76 e 79, c.2 e 87, c.2/d
c. 1, lett. e	Artt. 40, c.1; 41, cc.3-5 e 6-bis	c. 4, lett. a, b	Art. 87, c.2/d
59 -Sanzioni per i lavoratori		lett. c	Art. 87, c.4/c
c. 1, lett. a	Artt. 20, c.2/b-c-d-e-f-g-h-i e 43, c.3	lett. d	Art. 87, c.2/d
c. 1, lett. b	Art.20, c.3	lett. e, f	Art. 87, c.3/c
60 -Sanzioni per componenti im prese familiari, lavoratori aut., ecc. (soggetti di cui all'art. 21)		lett. g	Art. 87, c.4/c
c. 1	Art.21	lett. h	Art. 87, c.3/c
c. 1, lett. a	Art.21, c.1/a-b	78 -Obblighi lavoratori sui DPI	
c. 1, lett. b	Art.21, c.1/c	c. 1	Artt.20, c.2/h; 77, cc.4/h e 5
c. 2	Art.20, c.3	c. 2	Art.20, c.2/d
61 -Diritti della persona offesa	---	79 -Criteri per individuaz. e uso	
62 -Definizioni		c. 1	Art.77, cc.1 e 4 e Alleg. VIII
c. 1	Titolo I	80 -Obblighi datore di lavoro su apparecchiature e impianti elettrici	---
63 -Requisiti di salute e sicurez.		c. 2	Art. 87, cc.1 e 2/e
c. 1	Art. 68, c.1/b e c.2 e Allegato IV	cc. 3 e 4	Art. 87, c.3/d
64 -Obblighi datore di lavoro	Art. 68, c.1/b	81 -Requisiti di sicurezza	---
c. 1, lett. a	Art.63, cc.1-2-3	82 -Lavori sotto tensione	---
65 -Locali sotterr. o seminterr.	---	c. 1	Art. 87, c.2/e
cc. 1 e 2	Art. 68, c.1/b	83 -Lavori vicini a parti attive	---
66 -Ambienti sospetti d'inquin.	Art. 68, c.1/a	com. 1	Art. 87, c.2/e e All. IX, tabel. 1
67 -Notifiche all'Organo di Vigilanza		84 -Protezioni dai fulmini	---
cc. 1 e 2	Art. 68, c.1/c	c. 1	Art. 87, c.2/e
c. 4	Art.53, c.5	com. 2	Allegato IX
68 -Sanzioni per datori di lavoro e dirigenti		86 -Verifiche e controlli	---
c. 1, lett. a	Art.66	cc.1 e 3	Art. 87, c.4/d
lett. b	Artt.64, c.1 e 65 cc.1-2	87 -Sanzioni per dat. lavoro, dirigit., noleggi, concedente in uso	
lett. c	Art.67, cc.1 e 2	c. 1	Art.80, c.2
c. 2	Allegato IV, punti da 1.1 a 1.14; 2.1.2.2; 3.4; da 6.1 a 6.6	c. 2, lett. a	Art.70, c.1
69 -Definizioni	---	c. 2, lett. b	Art. 70, c.2, punti 3.2.1, 5.6.1; 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8, 5.13.9 dell'allegato V, parte II
70 -Requisiti di sicurezza		lett. c	Art.71, cc.1-2-4-7-8
c. 1	Art. 87, c.2/a	lett. d	Artt.75; 77, cc.3, 4/a-b-d e 5
c. 2	Art. 87, cc.2/b, 3/a, 4/a e All. V	lett. e	Artt.80, c.2; 82,c.1; 83, c.1; 85,c.1
c. 4 e c. 4, lett. b	Art. 70, c. 1	c. 3, lett. a	Art.70, c.2, punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.5.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II
71 -Obblighi datore di lavoro		lett. b	Art.71, c.3, punti da 3.1.3 a 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI
c. 1	Artt.70 e 87, c.2/a	lett. c	Art.77, c.4/e-f-h
c. 2	Art. 87, c.2/c	lett. d	Art.80, cc.3 e 4
c. 3	Allegato VI	c. 4, lett. a	Art.70, c.2, (punti dell'Alleg. V, parte II, diversi dai punti del c.2/b e del c.3/a precedenti)
c. 4	Art. 87, c.2/c	lett. b	Art.71 cc.3 (i soli punti dell'alleg. VI diversi dai punti del c.2/b), 6, 9, 10 e 11
c. 4, lett. a/2	Art.70		
lett. a/3	Art.18, c.1/z		
c. 6	Art. 87, c.4/b		
cc. 7 e 8	Art. 87, c.2/c		
cc. 9 e 10	Art. 87, c.4/b		
c. 11	Art. 87, c.4/b e Allegato VII		
c. 13	Allegato VII		
c. 14	Art. 6 e allegato VII		
72-Obbl. noleggi e conced.ti in	Art. 87, c.7		

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
lett. c	Art.77, c.4/c-g
lett. d	Art.86, cc.1 e 3
c. 5	Alleg. V, parte II, punti 1, 2, da 3.1 a 3.4, da 4.1 a 4.5, da 5.1 a 5.16
c. 6	Alleg. VI, punti, da 1.1 a 1.9, 2, 3.1, 3.2, da 4 a 10 ed anche art. 70, c.2, punti 3.2.1, 5.6.1; 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8, 5.13.9 dell'allegato V, parte II
c. 7	Art.72
88 -Campo di applicazione	
c. 1	Art.89, c.1/a
c. 2, lett. g-bis e g-ter	Allegato X
89 -Definizioni	
c. 1, lett. a	Allegato X
lett. e	Art.91
lett. f	Art.92
lett. h	Art.17, c.1/a e allegato XV
90 -Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	
c. 1	Art.15
c. 2	Art.91, c.1/a-b
c. 3	Art.157, c.1/a
c. 4	Artt.98 e 157,c.1/a
c. 5	Art.157, c.1/a
c. 6	Art.98
c. 7	Art.157, c.1/c
c. 8	Art.98
c. 9, lett. a	Art.157, c.1/c e All. XI e XVII
c. 9, lett. b	Allegato XI
c. 9, lett. c	Art.99
c. 10	Artt.91, c.1/b, 99 e 100
91 -Obblighi del CSP	
c. 1	Art.158, c.1
c. 1, lett. a	Artt.100, c.1 e All. XV
lett. b	Allegato XVI
92 -Obblighi del CSE	
c. 1, lett. a	Artt.100 e 158, c.2/a
lett. b	Artt.91, c.1/b, 100 e 158, c.2/a
lett. c	Art. 158, c.2/a
lett. d	Art. 158, c.2/b
lett. e	Artt. 94, 95, 96, 97, 100 e 158, c.2/a
lett. f	Art. 158, c.2/a
c. 2	Artt. 90, c.5 e 91, c.1/a, b
93 -Responsabilità committente e responsabili dei lavori	
c. 2	Artt. 91, c.1, 92, c.1/a,b,c,d,e e 157, c.1/b
94 -Obblighi lavoratori auton.	Art. 160, c.1/b
95 -Misure generali di tutela	
c. 1	Art.15
96 -Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti	
c. 1, lett. a	Art. 159, c.2/e ed Allegato XIII
lett. b, c, d, e, f	Art. 159, c.2/c
lett. g	Artt.89, c.1/h e 159, c.1
c. 1-bis	Art.26
c. 2	Artt.100,17, c.1/a; 26, cc.1/b, 2, 3, 5; 29, c.3
97 -Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	
c. 1	Art. 159, c.2/a

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 2	Artt.26 e 96, c.2; Alleg. XVII
c. 3	Art. 159, c.2/a
c. 3, lett. a	Artt.95 e 96
c. 3-bis	Allegato XV, punto 4
c. 3-ter	Art. 159, c.2/a
98 -Misure generali di tutela	
cc. 2, 3 e 4	Allegato XIV
99 -Notifica preliminare	
c. 1	Allegato XII
c. 1, lett. a	Art.90, c.3
c. 3	Art.51
100 -PSC	
c. 1	Allegati XI, XV e XV, punto 4
c.3	Art. 159, c.1/a e 2/a
c.4	Art. 159, c.1/d
c. 6-bis	Art.97, c.3-bis e 3-ter
101 -Obblighi di trasmissione	---
c.1	Art. 157, c.1/e
cc.2 e 3	Art. 159, c.2/d
102 -Consultazione dei RLS	Art.100
<i>103 -Articolo abrogato</i>	---
104 -Modi di attuazione di particolari obblighi	
c. 1	Artt. 35 e 102
c. 2	Art.41
c. 3	Art.37
c. 4	Art.18, c.1/b
105 -Attività soggette	---
106 -Attività escluse	---
107 -Definizioni	---
108 -Viabilità nei cantieri	Art. 159, c.2/b e Allegato XVIII, punto 1
109 -Recinzione di cantiere	---
c. 1	Art. 159, c.2/c
110 -Luoghi di transito	---
c. 1	Art. 159, c.2/c
111 -Obblighi datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	---
c. 1, lett. a	Art. 159, c.2/a
c. 1, lett. b	Art. 159, c.2/c
cc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Art. 159, c.2/c
112 -Idoneità opere provvisoria	Art. 159, c.2/b e Allegato XIX
113 -Scale	Art. 159, c.2/c
c. 10	Allegato XX
114 -Protezione posti di lavoro	
c. 1	Art. 159, c.2/a
c. 2	Art. 159, c.2/e
115 -Sistemi di protezione	Art. 159, c.2/c
c. 1	Art.111, c.1/a
116 -Obblighi datore lav. sull'uso di sistemi di accesso con funi	Art. 159, c.2/c
c. 1, lett. f	Art.111, cc.1 e 2
c. 4	Allegato XXI
117 -Lavori vicini a parti attive	
c. 1	Art.83
c. 2	Allegato IX
118 -Splateamento e sbancam.	Art. 159, c.2/a
119 -Pozzi, scavi e cunicoli	Art. 159, c.2/b
c. 7-bis	Alleg. XVIII, punto 3.4
120 -Deposito materiali c/o scavi	Art. 159, c.2/c
121 -Presenza gas negli scavi	Art. 159, c.2/a
122 -Ponteggi e opere provvis.	Art. 159, c.2/a

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO	DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 1	All. XVIII, punti 2 e da 3.1 a 3.3	152 -Misure di sicurezza	
123 -Mont.-smontagg. O. provv.	Art. 159, c.2/b	c. 1	Art. 159, c.2/b
124 -Deposito mat.le su impalc.	Artt. 159, c.2/c e 160, c.1/c	c. 2	Art. 159, cc.2/b e 2/c
125 -Disposizione dei montanti		153 -Convogliamento materiali di demolizione	Art. 159, c.2/c
cc. 1, 2 e 3	Art. 159, c.2/b	154 -Protez. zona demolizione	Art. 159, c.2/b
cc. 4, 5 e 6	Art. 159, c.2/c	155 -Demolizione per rovesciamento	Art. 159, c.2/c
126 -Parapetti	Art. 159, c.2/a	156 -Verifiche	---
127 -Ponti a sbalzo	Art. 159, c.2/b	157 -Sanzioni per committente e responsabile dei lavori	
128 -Sottoponti	---	c. 1, lett. a	Art.90, cc.3-4-5
c. 1	Art. 159, c.2/a	lett. b	Artt.90 c.9/a; 93,c.2 e 100,c.6-bis
		lett. c	Art.90, cc.7 e 9/c; 101,c.1 primo periodo
129 -Impalcature in costruzioni in conglomerato cementizio		158 -Sanzioni per CSP e CSE	
c. 1	Art. 159, c.2/b	c. 1	Art.91, c.1
cc. 2 e 3	Art. 159, c.2/c	c. 2, lett. a	Artt.92, cc.1/a-b-c-e-f e 2
130 -Andatoie e passerelle		lett. b	Art.92, c.1/d
cc. 1 e 2	Art. 159, c.2/c	159 -Sanzioni per datori di lavoro e dirigenti	
131 -Autorizz. alla costruzione e impiego dei ponteggi fissi		c. 1	Art.96, c.1/g; alleg. XI e XV
c. 6	Artt.132, c.1/d, e, f, g e Art. 159, c.2/c	c. 2, lett. a	Artt. 97, c.1; 100, c.3; 111, cc.1/a e 6; 114, c.1; 117; 118; 121; 122; 126; 128, c.1; 145, cc.1-2; 148
132 -Relazione tecnica		lett. b	Artt. 108; 112; 119; 123; 125, cc. 1-2-3; 127; 129, c.1; 136, cc. da 1 a 6; 140, c.3; 147, c.1; 151, c.1; 152, cc. 1 e 2; 154
c. 1	Art.131	lett. c	Artt. 96, c.1/a, b, c, d, f; 97, cc. 3 e 3-ter
133 -Progetto	Art. 159, c.2/e	lett. d	Artt. 100, c.4 e 101, cc 2 e 3
c. 3	Art.131	c. 3	Alleg. XIII, punti da 1 a 6 (delle prescrizioni per servizi igienico-assistenziali), punti da 1 a 8 (delle prescrizioni per i posti di lavoro)
134 -Documentazione	Art. 159, c.2/e	160 -Sanzioni lavor. autonomi	
c. 1	Art.131, c.6 e alleg. XXII	c. 1, lett. a	Art.100, c.3
135 -Marchio del fabbricante	---	lett. b	Art.94
136 -Montaggio e smontaggio		lett. c	Artt.124; 138, cc.3-4; 152, c.2
cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Art. 159, c.2/b	161 -Campo di applicazione	---
cc. 7 e 8	Art. 159, c.2/c	162 -Definizioni	---
c. 5	Titolo V	163 -Obblighi datore di lavoro	Art. 165, cc.1/a e 2
c. 8	Allegato XXI	c. 1	Art.28 e alleg. da XXIV a XXXII
137 -Manutenzione e revisione	Art. 159, c.2/e	c. 2	Alleg. da XXIV a XXXII
138 -Norme particolari		c. 3	Allegato XXVIII
cc. 1 e 2	Art. 159, c.2/c	164 -Informazione e formazione	Art. 165, cc.1/b e 2
cc. 3 e 4	Art. 160, c.1/c	165 -Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	
c. 5, lett. a	Art.125, c.4	c. 1, lett. a	Art.163
c. 5, lett. b e c	Art.126, c.1	c. 1, lett. b	Art.164
139 -Ponti su cavalletti		c. 2	Allegati XXIV, punti da 1 a 12; XXV, punti da 1 a 3; XXVI e XXVII (interi); da XXVIII a XXXI (solo i punti 1 e 2 di ciascuno); XXXII, punti da 1 a 3
c. 1	Alleg. XVIII, punto 2.2.2	166 -Articolo abrogato	---
140 -Ponti su ruote a torre		167 -Campo di applicazione	---
cc. 1 e 2	Art. 159, c.2/e	168 -Obblighi datore di lavoro	
c. 3	Art. 159, c.2/b	c. 1	Art. 170, c.1/a
c. 4	Alleg. XXIII	c. 2	Art. 170, c.1/a e Allegato XXXIII
c. 5	Art. 159, c.2/c		
141 -Strutture speciali	Art. 159, c.2/c		
142 -Costruzioni di archi, volte..	Art. 159, c.2/c		
143 -Posa armature e centine	Art. 159, c.2/e		
144 -Resistenza delle armature	Art. 159, c.2/e		
145 -Disarmo delle armature			
c. 1	Artt. 142, c. 2 e 159, c.2/a		
c. 3	Art. 159, c.2/c		
146 -Difesa delle aperture	Art. 159, c.2/e		
147 -Scale in muratura			
c. 1	Art. 159, c.2/b		
cc. 2 e 3	Art. 159, c.2/c		
148 -Lavori speciali	Art. 159, c.2/a		
149 -Paratoie e cassoni	Art. 159, c.2/e		
150 -Rafforzamento strutture	Art. 159, c.2/e		
151 -Ordine delle demolizioni			
c. 1	Art. 159, c.2/b		
c. 2	Art. 159, c.2/c		

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 2, lett. b, c e d	Allegato XXXIII
c. 3	Allegato XXXIII
169 -Informazione, formazione e addestramento	
c. 1	Art. 170, c.1/b e Allegato XXXIII
170 -Sanzioni per datori di lavoro e dirigenti	
c. 1, lett. a	Art.168, cc.1 e 2
c. 1, lett. b	Art169, c.1
<i>171 -Articolo abrogato</i>	---
172 -Campo di applicazione	---
173 -Definizioni	
c. 1, lett. c	Art.175
174 -Obblighi datore di lavoro	
c. 1	Artt.28 e 178, c.1/a
c. 3	Artt.173, 178, c.1/a e allegato XXXIV
175 -Svolgimento del lavoro	---
cc. 1 e 3	Art. 178, c.1/a
176 -Sorveglianza sanitaria	
c. 1	Artt.41 e 178, c.1/a
c. 2	Art.41, c.6
c. 3	Art. 178, c.1/a
c. 5	Art.41, c.2/c
c. 6	Art. 178, c.1/b
177 -Informazione e formazione	
c. 1	Art.18, c.1/l
c. 1, lett. a	Art.174
178 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	
c. 1, lett. a	Artt.174,cc.2 e 3; 175, cc.1 e 3; 176, cc.1-3 e 5
c. 1, lett. b	Artt.176, c.6; 177
c. 2	All.XXXIV, punti da 1 a 3
<i>179 -Articolo abrogato</i>	---
180 -Definizioni e Campo di applicazione	
c. 2	Capi II, III,IV e V del Titolo VIII
181 -Valutazione dei rischi	
c. 2	Art. 219, c.1/a
c. 3	Art.28
182 -Disposizioni per l'eliminazione dei rischi	
c. 2	Art. 219, c.1/a e Capi II, III,IV e V del Titolo VIII
183 -Lavoratori part. sensibili	
c. 1	Art.182
184 -Informaz. e formaz. Lav.ri	
c. 1	Art. 219, c.2/b
c. 1, lett. b	Artt.36 e 37
c. 1, lett. b	Capi II, III, IV e V del Titolo VIII
185 -Sorveglianza sanitaria	
c. 1	Art. 219, c.2/a e 220, c.1
186 -Cartella sanitaria di rischio	
c. 1	Art. 220, c.1
c. 1	Art.25, c.1/c
187 -Campo di applicazione	---
188 -Definizioni	---
189 -Valori limite di esposizione	---
190 -Valutazione del rischio	
c. 1	Artt.181 e 219, c.1/a
c. 1, lett. a	Art.189
cc. 2 e 3	Art. 219, c.1/b
c. 5	Art. 219, c.1/b
c. 5-bis	Art.6

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
191 -Esposizione molto variabile	
c. 1	Art.192, c.2
c. 2	Art.28
192 -Prevenzione e protezione	
c. 1	Art.182
c. 1, lett. b	Titolo III
c. 2	Art.190
c. 3	Art. 219, c.2/b
193 -Uso dei DPI	
c. 1	Artt.18, c.1/c, 192 e 219, c.2/a ; capo II del titolo III
194 -Limitazione all'esposizione	---
195 -Informaz. e formazione dei lavoratori	
com. 1	Artt.36, 37 e 184
196 -Sorveglianza sanitaria	
c. 1	Art. 219, c.2/a
197 -Deroghe	---
c. 3	Art. 219, c.2/a
198 -Linee guida settori vari	
c. 1	Art.6
199 -Campo di applicazione	
c. 1	Art.3, c.2
200 -Definizioni	---
201 -Valori limiti	---
202 -Valutazione dei rischi	
c. 1	Artt.181 e 219, c.1/a
c. 3	Art. 219, c.1/b e Alleg. XXXV, parte A
c. 4	Art. 219, c.1/b e Alleg. XXXV, parte B
c. 5, lett. b	Art.201
203 -Prevenzione e protezione	
c. 1	Artt.182 e 202
204 -Sorveglianza sanitaria	---
205 -Deroghe	
c. 4	Art. 219, c.2/a
206 -Campo di applicazione	
c. 1	Art.207
207 - Definizioni	---
208 -Valori limite	
c. 1	Alleg. XXXVI/A, tab. 1
c. 2	Alleg. XXXVI/B, tab. 2
209 -Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	
c. 1	Artt.181 e 219, c.1/a
c. 2	Artt.208 e 219, c.1/b
c. 4	Artt.181 e 219, c.1/b
c. 4, lett. b	Art.208
c. 5	Artt.28, 210 e 219, c.1/a
210 -Prevenzione e protezione	
c. 1	Artt.208, 209, c.2 e 219, c.2/a
c. 2	Art.209, c.2 e 219, c.2/b
c. 3	Art. 219, c.2/b
c. 4	Art.209, c.4/c
211 -Sorveglianza sanitaria	
c. 1	Art.183
c. 2	Artt.182; 208, c.2; 209, c.2
212 -Linee	---
213 -Campo di applicazione	---
214 -Definizioni	---
215 -Valori limite	
c. 1	Alleg. XXXVII, parte I
c. 2	Alleg. XXXVII, parte II

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO	DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	Art. 219, c.1/a	c. 5	Artt.42, 262, c.2/b e 263, c.1/b
c. 1	Art.181	c. 6	Art. 264, c.1/a
c. 2, lett. b	Art.215	c. 7, lett. a	Art.223
c. 3	Artt.217 e 218	230 -Cartelle sanitarie di rischio	Art. 264, c.1/a
217 -Disposizioni per eliminare o ridurre i rischi		c. 1	Artt.25, c.1/e-g-h e 229
c. 1	Artt.17, c.1/a e 219, c.2/a	231 -Consultazione e partecipaz.	
c. 2	Artt.216 e 219, c.2/b	c. 1	Art.50
c. 3	Art. 219, c.2/b	232 -Adeguaenti normativi	
218 -Sorveglianza sanitaria		c. 2	Alleg. XXXVIII, XXXIX, XL, XLI
c. 2	Artt.182 e 215	c. 3	Art.224, c.2
219 -Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente		c. 4	Art.224, c.2
c. 1, lett. a	Artt.181, c.2; 190, cc.1 e 5; 202, cc.1 e 5; 209,cc.1 e 5; 216	233 -Campo di applicazione	
lett. b	Artt.190, cc.2-3; 202, cc.3-4; 209, cc.2-4	c. 1	Capo III del Titolo IX
c. 2, lett. a	Artt. 182, c.2; 185; 192, c.2; 193, c.1; 195; 196; 197, c.3 II periodo; 203; 205, c.4 II periodo; 210, c.1 e 217, c.1	234 -Definizioni	
lett. b	Artt.184;192, c.3 (1° periodo); 210, cc.2 e 3; 217, cc.2 e 3	c. 1, lett. a, punto 3	Alleg. XLII
220 -Sanzioni al medico comp.		lett. c	Alleg. XLIII
c. 1	Artt. 185 e 186	235 -Sostituzione e riduzione	Art. 262, cc.1/a e 2/a
221 -Campo di applicazione	---	c. 3	Alleg. XLIII
222 -Definizioni		236 -Valutazione del rischio	
c. 1, lett. d	Allegato XXXVIII	c. 1	Artt.17, 235 e 262, c.1/a
lett. e	Allegato XXXIX	c. 2	Art. 262, c.1/a
223 -Valutazione dei rischi		c. 3	Artt. 262, c.1/a e 263, c.1/a
c. 1	Artt.28 e 262, c.1/a	c. 4	Artt. 28, c.2, 29, c.5 e 262, c.1/a
c. 1, lett. e	Alleg. XXXVIII e XXXIX	c. 4, lett. a	Alleg. XLII
c. 2	Artt.224, 225 e 262, c.1/a	c. 5	Art. 262, c.1/a
c. 3	Art. 262, c.1/a	c. 6	Art.50, e.6
c. 6	Art. 262, c.1/b	237 -Misure tecniche, organizzative e procedurali	Art. 262, c.2/a
224 -Misure di prevenz. rischi		c. 1, lett. c	Art.18, c.1/q
c. 1	Art.15	c. 1, lett. d	Alleg. XLI
c. 2	Artt.225-226-229 e 230	238 -Misure tecniche	
225 -Misure di protez. e prevenz	Artt. 262, c.1/a e 263, c.1/a	c. 1	Art. 262, c.2/a
c. 1	Art.223	c. 2	Artt.237, c.1/b e 264 bis
c. 1, lett. d	Artt.229 e 230	239 -Informazione e formazione	---
c. 2	Allegato XLI	cc. 1, 2 e 4	Artt. 262, c.2/b e 263, c.1/b
c. 4	Art.223	240 -Esposizione non prevedib.	---
226 -Disposizioni per incidenti	Artt. 262, c.2/a e 263, c.1/a	cc. 1 e 2	Artt. 262, c.2/a e 263, c.1/a
c. 1	Artt.43 e 44	c. 3	Art. 262, c.2/b
227 -Informaz. e formazione lavoratori		241 -Operaz. lavorative partic.	Artt. 262, c.2/a e 263, c.1/a
c. 1	Artt.36, 37 e 262, c.2/b	242 -Accertamenti sanitari e norme di prevenzione e protezione	
c. 2	Art. 262, c.2/b	c. 1	Artt.236, 262, c.2/a e 263, c.1/a
c. 2, lett. a	Art.223	c. 2	Artt. 262, c.2/a e 263, c.1/a
c. 3	Art. 262, c.2/b e Titolo V	c. 3	Art.42
228 -Divieti		c. 5	Art. 262, c.2/a
c. 1	Artt. 262, c.2/a, 263, c.1/a e Allegato XL	c. 5, lett. a	Art.236
cc. 3, 4 e 5	Artt. 262, c.2/a e 263, c.1/a	243 -Registro di esposizione e cartelle sanitarie	
229 -Sorveglianza sanitaria		c. 1	Art.242
c. 1	Artt.41, 224, c.2, 262, c.2/b e 263, c.1/b	c. 2	Artt.25, c.1/c, 242 e 264, c.1/b
c. 2	Artt. 262, c.2/b e 263, c.1/b	c. 3	
c. 3	Artt. 262, c.2/b, 263, c.1/b e 264, c.1/a	c. 4	Artt.25 e 262, c.2/d
		cc. 5, 6 e 8	Art. 262, c.2/d
		244 -Registrazione dei tumori	
		c. 1	Art.8
		245 -Adeguaenti normativi	
		c. 2, lett. a	Alleg. XLII e XLIII
		246 -Campo di applicazione	---
		247 -Definizioni	---
		248 -Presenza amianto	---
		c. 1	Artt. 262, c.2/a e 263, c.1/a
		249 -Valutazione del rischio	

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 1	Artt.28 e 262, c.1/a
c. 2	Artt. 250; 251, c. 1; 259; 260, c. 1
c. 3	Art. 262, c.1/a
c. 4	Art.6
250 -Notifica	
c. 1	Art.246
cc. 2 e 3	Art. 262, c.2/e
c. 4	Art. 262, c.2/a
251 -Prevenzione e protezione	
c. 1	Artt.246 e 254
c. 1, lett. b	Art.254
lett. c	Art.256, c.4/d
lett. d	Art.249, c.3
252 -Misure igieniche	
c. 1	Artt.246 e 249, c.2
253 -Controllo dell'esposizione	
c. 1	Artt. 249, c.2 e 254
c. 4	Art.31
254 -Valore limite	
c. 4	Artt. 262, c.2/a e 263, c.1/a Artt.251, c.1/b e 256, c.4/d
255 -Lavori particolari	
c. 1	Art. 262, c.2/a
c. 1, lett. a	Art.254
lett. d	Art.251,c.1/b Art.46
256 -Demoliz. o rimoz. amianto	
cc. 1, 2, 3 e 4	Art. 262, c.2/a
c. 4, lett. f	Artt.254 e 255
c. 5	Art. 262, c.2/e
c. 6	Art.250
c. 7	Art. 262, c.2/e
257 -Informazione ai lavoratori	
c. 1	Art.262, c.2/a
c. 1, lett. e	Art.36
c. 2	Art.254
258 -Formazione lavoratori	
c. 1	Art. 262, c.2/a Art.37
259 -Sorveglianza sanitaria	
c. 1	Artt.246 e 262, c.2/a
c. 2	Artt.243, c.1 e 262, c.2/a
c. 3	Art. 262, c.2/a
260 -Registro di esposizione e cartelle sanitarie	
c. 1	Artt.240, 243 c.1; 246; 251, c.1/b e 262, c.2/a
cc. 2 e 3	Art. 262, c.2/d
261 -Mesoteliomi	
c. 1	Art.244, c.3
262 -Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	
c. 1, lett. a	Artt.223,cc.1-2-3; 236,cc.da 1 a 5; 249, cc. 1 e 3
lett. b	Art.223, c.6
c. 2, lett. a	Artt.225;226;228,cc.1-3-4-5; 229, c.7; 235; 237;238,c.1; 240,cc.1-2; 241; 242,cc.1-2-5/b; 248,c.1; 250, cc.1-4; 251; 252; 253, c.1; 254; 255; 256, cc. da 1 a 4; 257; 258; 259, cc.1-2-3; 260, c.1
c. 2, lett. b	Artt.227, cc.1-2-3;229, cc.1-2-3-5; 239, cc.1-2-4; 240, c.3
c. 2, lett. c	Artt.250, cc.2 e 3; 256, cc. 5 e 7

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
lett. d	Artt. 243, cc.3-4-5-6 e 8; 253, c.3; 260, cc.2 e 3
263 -Sanzioni per il preposto	
c. 1, lett. a	Artt.225; 226; 228, cc.1-3-4-5; 235; 236, c.3; 240, cc. 1 e 2; 241; 242, cc.1-2; 248, c.1; 254
c. 1, lett. b	Artt.229, cc.1-2-3 e 5; 239, cc.1-2 e 4
264 -Sanzioni al medico compet.	
c. 1, lett. a	Artt. 229, cc. 3 (1 periodo) e 6; 230; 242, c.4
c. 1, lett. b	Art.243, c.2
264-bis Sanzioni per assunzione cibi, ecc., in luoghi esposti	
c. 1	Art.238, c.2
265 -Articolo abrogato	---
266 -Campo di applicazione	---
267 -Definizioni	---
268 -Classificaz. agenti biologici	
c. 3	Alleg. XLVI
269 -Comunicazione	
c. 1	Art. 282, c.2/b
c. 1, lett. b	Art.271, c.5
cc. 2 e 3	Art. 282, c.2/b
270 -Autorizzazione	
c. 1	Art. 282, c.2/a
c. 2, lett. a	Art.269, c.1
c. 4	Art. 282, c.2/a
271 -Valutazione del rischio	
c. 1	Artt.17, c.1 e 282, c.1
c. 1, lett. a	Art. 268, cc. 1 e 2 e Alleg. XLVI
c. 2	Artt. 282, c.2/a e 283, c.1
c. 3	Art. 282, c.1
c. 4	Artt. 273, 274, cc.1 e 2; 275, c.3; 279 e All. XLIV
c. 5	Art.17 e 282, c.1
272 -Misure tecniche, organizzative, procedurali	
c. 1	Artt. 282, c.2/a e 283, c.1
c. 1, lett. f	Art.271
273 -Misure igieniche	
c. 1	Artt.271 e 282, c.2/a
c. 2	Artt. 286, c.1
274 -Misure per strutt. sanitarie	
c. 2	Artt. 282, c.2/a e 283, c.1
c. 3	Artt. 282, c.2/a e 283, c.1 e All. XLVII
275 -Misure per lavoratori	
c. 1	Artt. 282, c.2/a e 283, c.1
276 -Misure processi industriali	
c. 1	All.XLVI, punto 6 e XLVII Artt. 282, c.2/a e 283, c.1 art.275 e Allegg. XLVII, punto 6; XLVIII
277 -Misure di emergenza	
c. 1	---
c. 1	Art. 285, c.1/b
c. 2	Art. 282, c.2/b
c. 3	Art. 285, c.1/a
278 -Informazione e formazione	
c. 1	Artt.271 e 283, c.1
c. 3	Art. 283, c.1
279 -Prevenzione e controllo	
c. 1	Artt.41 e 282, c.2/a
c. 2	Art. 282, c.2/a
c. 2, lett. b	Art.42

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 3	Art. 284, c.1
c. 4	Art.271
c. 5	Alleg. XLVI
280 -Registri degli esposti e degli eventi accidentali	---
cc. 1 e 2	Art. 282, c.2/a
cc. 3 e 4	Art. 282, c.2/c
281 -Registro malattie e decessi	---
282 -Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	
com. 1	Art.271, cc.1-3-5
c. 2. lett. a	Artt. 270, cc.1-4; 271, c.2; 272; 273, c.1; 274, cc.2-3; 275; 276; 278; 279, cc.1-2; 280, cc.1-2
com. 2. lett. b	Artt.269, cc.1-2-3; 277, c.2
c. 2. lett. c	Art. 280, cc.3 e 4
283 -Sanzioni per il preposto	
c. 1	Artt.271, c.2; 272; 274, cc.2-3; 275; 276; 278 cc. 1 e 3
284 -Sanzioni al medico compet.	
c. 1	Art.279, c.3
285 -Sanzioni ai lavoratori	
c. 1, lett. a	Art.277, c.3
lett. b	Art.277, c.1
286 -Sanzioni per assunzione di cibi, ecc., in luoghi esposti	
c. 1	Art.273, c.2
287 -Campo di applicazione	
c. 1	Art.288
288 -Definizioni	---
289 -Prevenzione e protezione	
c. 1	Art.15
c. 2	Art. 297, c. 2
290 -Valutazione dei rischi	Art. 297, c. 1
c. 1	Art.17, c.1
291 -Obblighi generali	Art. 297, c. 2
c. 1	Art.289
292 -Coordinamento	
c. 1	Titolo IV
c. 2	Artt.26, 294 e 297, c. 2
293 -Aree di probabili atmosfere esplosive	
c. 1	Art. 297, c. 2 e All. XLIX
c. 2	Art. 297, c. 2 e All. L
c. 3	All. LI
294 -Documento sulla protezione contro le esplosioni	
c. 1	Art.290 e 297, c. 2
c. 2	Art. 297, c. 2
c. 2, lett. c	All. XLIX
lett. d	All. L
lett. f	Titolo III
c. 3	Art. 297, c. 2
c. 4	Art.17, c.1
294-bis Informazione e formazione lavoratori	Art. 297, c. 2
c. 1	Artt.36 e 37
295 -Termini per l'adeguamento	
c. 1	All. L, parte A
c. 2	All. L, parti A e B
296 -Verifiche	Art. 297, c. 2
c. 1	All. XLIX
297 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	

DA ARTICOLO	AD ARTICOLO O ALLEGATO
c. 1	Art.290
c. 2	Artt. 289, c.2; 291; 292, c.2; 293, cc.1-2; 294, cc.1-2-3; 294-bis; 296
298 -Principio di specialità	
c. 1	Titolo I e relative disposizioni previste negli altri titoli
299 -Esercizio di fatto di poteri direttivi	
c. 1	Art.2, c.1/b-d-e
300 -Modifiche al D.Lgs. 231/08	---
301 -Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt.20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994	---
301-bis -Estinzione agevolata degli illeciti amm.vi a seguito di regolarizzazione	---
302 -Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto	---
302 bis -	---
303 -Articolo abrogato	---
304 -Abrogazioni	
c. 1	Artt.3, c.3 e 306, c.2
305 -Clausola finanziaria	
c. 1	Artt. 5; 6; 11, cc.1 e 2;
306 -Disposizioni finali	
c. 2	Artt.17, c.1/a e 28; 28, cc.1 e 2;
c. 3	Artt. 189, 201 e Titolo VIII, capi IV e V
c. 4	Art.6

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza

**TAVOLE SINOTTICHE DI RINVIO ALLEGATI PER ARTICOLO
DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S. M. I.**

DA ALLEGATO	AD ARTICOLO	DA ALLEGATO	AD ARTICOLO
ALLEGATO I	Art. 14, c.1	Punti 1 e 2	Art. 165, c.2
ALLEGATO II	Art. 34	ALLEGATO XXX	Art. 163, cc.1 e 2
ALLEGATO 3A	Art. 41, c.5	Punti 1 e 2	Art. 165, c.2
ALLEGATO 3B	---	ALLEGATO XXXI	Art. 163, cc.1 e 2
ALLEGATO IV		Punti 1 e 2	Art. 165, c.2
punti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4 da 6.1 a 6.6	Art. 68, c.2	ALLEGATO XXXII	Art. 163, cc.1 e 2
ALLEGATO V	Artt. 70, c.2 e 72, c.1	Punti 1, 2 e 3	Art. 165, c.2
- parte II		ALLEGATO XXXIII	Artt. 168, c.2 e 169, c.2; Norma ISO 11228/1-2-3: aprile 2009
a solo i punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8, 5.13.9	Art.87, c.2/b	ALLEGATO XXXIV	Art. 174, c.3
b solo i punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4	Art.87, c.3/a	Punti 1, 2 e 3	Art. 178, c.2
c restanti punti differenti da quelli dei riquadri	Art.87, c.4/a	ALLEGATO XXXV	Art. 202, c.3
d punti 1, 2, da 3.1 a 3.4, da 4.1 a 4.5, da 5.1 a 5.16	Art.87, c.5	Parte A	Art. 202, c.3
ALLEGATO VI	Art.71, cc.3 e 4/b	Parte B	Art. 202, c.4
ALLEGATO VII	Art.71, cc.11, 13 e 14	ALLEGATO XXXVI	
ALLEGATO VIII	Art.79, c.1	A, tabella 1	Art. 208, c.1
ALLEGATO IX		B, tabella 2	Art. 208, c.2
Tabella 1	Artt. 83, c.1 e 85, c.2	ALLEGATO XXXVII	---
ALLEGATO X	Artt. 88,c.2/g-bis e 89,c.1/a	ALLEGATO XXXVIII	Artt. 222, c.1/d; 223, c.1/e; 232, c.2
ALLEGATO XI	Artt. 26, c.3-bis; 90, c.9/a; 100, c.1; 159, c.1	ALLEGATO XXXIX	Artt. 222, c.1/e; 223, c.1/e; 232, c.2
ALLEGATO XII	Art. 99, c.1	ALLEGATO XL	Artt. 228, c.1 e 232, c.2
ALLEGATO XIII	Art. 96, c.1/a	ALLEGATO XLII	Artt. 225, c.2; 232, c.2; 237, c.1/d
ALLEGATO XIV	Art. 98, cc.2-3 e 4	ALLEGATO XLIII	Artt. 234, cc. 1/a, punti 2 e 3; 236, c.4/a; 245, c.2/a
ALLEGATO XV	Art. 89, c.1/h; 91, c.1/a;	ALLEGATO XLIII	Artt. 234, c.1/c; 235, c.3; 245, c.2/a
ALLEGATO XVI	Art. 91, c.1/b	ALLEGATO XLIV	Art. 271, c.4
ALLEGATO XVII	Artt. 14; 17, c.1/a; 29, c.5; 90, c.9/a e 97, c.2	ALLEGATO XLV	Art.272, cc. 1 e 2/f
ALLEGATO XVIII		ALLEGATO XLVI	Artt. 268, c.3; 271, c.1/a; 279, c.5
Punto 1	Art. 108	ALLEGATO XLVII	Artt. 274, c.3; 275, c.1 e 276, c.1
Punto 3.4	Art. 119	ALLEGATO XLVIII	Art. 276, c.1
Punti 2 e da 3.1 a 3.3	Art. 122, c.1	ALLEGATO XLIX	Artt. 293, c.1; 294, c.2/c; 296, c.1
Punto 2.2.2	Art. 139, c.1	ALLEGATO L	Artt. 293, c.2 e 294, c.2/d
ALLEGATO XIX	Artt. 112, c.2 e 117, c.2	ALLEGATO LI	Art. 293, c.3
ALLEGATO XX	Art. 113, c.10		
ALLEGATO XXI	Artt. 116, c.4; 136, c.8		
ALLEGATO XXII	Art. 134, c.1		
ALLEGATO XXIII	Art. 140, c.4		
ALLEGATO XXIV	Art. 163, cc.1 e 2		
Punti da 1 a 12	Art. 165, c.2		
ALLEGATO XXV	Artt. 163, cc.1 e 2; 165, c.2		
Punti da 1 a 3	Art. 165, c.2		
ALLEGATO XXVI	Artt. 163, cc.1 e 2; 165, c.2		
Per l'intero	Art. 165, c.2		
ALLEGATO XXVII	Artt. 163, cc.1 e 2; 165, c.2		
Per l'intero	Art. 165, c.2		
Parte I	Art. 215, c.1		
ALLEGATO XXVIII	Art.163, cc.1, 2 e 3		
Punti 1 e 2	Art. 165, c.2		
ALLEGATO XXIX	Art. 163, cc.1 e 2		
Punto 1.3	Allegato XXIV		

Pistoia, 9-05-2013

Dott. Ing. Paolo Bellezza